

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2001 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) In data 18 febbraio 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: RPC) e della Russia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel gennaio 2000, di una denuncia dell'Associazione europea dei metalli («Eurometaux») a nome di Alcan Europe, Elval, Eurofoil, Lawson Mardon Star Ltd, Pechiney Rhenalu e VAW Aluminium Business Unit Foil, che realizzano insieme una porzione maggioritaria (71 %) della produzione comunitaria di taluni fogli e nastri sottili di alluminio. La denuncia conteneva prove di pratiche di dumping relative al prodotto in questione e di un pregiudizio grave da esse derivante, che sono state reputate sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

2. Inchiesta

- (3) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori in questione, i denunziati e gli altri produttori della Comunità e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite hanno avuto la possibilità di esprimersi.
- (5) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Per consentire ai produttori esportatori cinesi e russi che lo desideravano di presentare una domanda di riconoscimento dello status di economia di mercato (MET) o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato alle società cinesi e russe notoriamente interessate gli appositi formulari. Una società cinese e una russa hanno risposto al formulario.
- (6) Sono state ricevute risposte dai sei produttori comunitari autori della denuncia, due importatori comunitari indipendenti, sei utilizzatori, un produttore esportatore cinese, un produttore esportatore russo e un produttore del paese analogo. Sono state ricevute informazioni anche da un altro produttore comunitario e da tre fornitori di materie prime.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha effettuato visite di accertamento presso le seguenti società:

a) *Produttore esportatore della RPC*

— Bohai Aluminium Industries Ltd, Qinhuangdao

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU C 45 del 18.2.2000, pag. 2.